



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**

C. Cost. sentenza 15 luglio 2019 (dep. 3 ottobre 2019) nr. 219, Pres. Lattanzi, Rel. Modugno.

Processo penale - Indagini preliminari - Prove illegittimamente acquisite - Perquisizioni e ispezioni compiute dalla polizia giudiziaria fuori dei casi previsti dalla legge o, comunque, non convalidati dall'autorità giudiziaria - Prevista inutilizzabilità delle prove acquisite - Inutilizzabilità anche degli esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tale attività - Inammissibilità.

La Corte riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 191 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe.

COMUNICATI



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

3. Sezioni Unite.

[Sez. un., Sent. n. 41736 del 30 maggio 2019 \(dep. 10 ottobre 2019\), Pres. Carcano, Rel. Beltrani, P.G. \(concl. conf.\).](#)

Immutabilità del giudice ex art. 525 c.p.p. – Corrispondenza del giudice che ha disposto l'ammissione delle prove rispetto al giudice che ha concorso alla deliberazione finale.

Mutazione della composizione del collegio giudicante – Consenso alla lettura degli atti in precedenza assunti – Limiti.

Le Sezioni unite hanno enunciati i seguenti principi di diritto:

«il principio d'immutabilità del giudice, previsto dall'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l'ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati»;

«l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest'ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa»;

«il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile».

Il supremo Consesso si è pronunciato su due questioni complementari, afferenti alla definizione dell'ambito operativo del principio della immutabilità del giudice, di cui all'art. 525, comma 2, c.p.p.,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

funzionale all'osservanza dei principi di oralità e di immediatezza, cardini del sistema processuale accusatorio. Così componendo il contrasto giurisprudenza rilevato tra le sezioni semplici.

In verità, già nel 1999, le Sezioni Unite avevano delineato i principi fondanti l'applicazione della norma processuale *de qua*, evidenziando come, nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non fosse utilizzabile per la decisione mediante lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante laddove questo potesse avere luogo e fosse stato richiesto da una delle parti.

Nell'enunciare tale assunto la Corte aveva sottolineato che, allorquando, nel corso del dibattimento rinnovato, a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti avesse riproposto la richiesta di ammissione della prova precedentemente assunta, il giudice avrebbe potuto disporre d'ufficio la lettura delle dichiarazioni *ex ante* raccolte nel contraddittorio delle parti e legittimamente inserite negli atti dibattimentali (Sez. un., Sent. n. 2 del 15 gennaio 1999, Iannasso ed altro, in *C.E.D. Cass.* n. 212395).

Segnatamente, le Sezioni Unite - pur considerando gli enunciati della giurisprudenza costituzionale (cfr. C. cost., Sent. n. 17 del 1994 e C. cost., ord. n. 99 del 1996) - nel dirimere il contrasto che era all'epoca sorto tra le Sezioni semplici, avevano rimarcato che, se si doveva considerare legittima l'allegazione al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle prove acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, svoltasi innanzi al giudice poi sostituito, in caso di rinnovazione del dibattimento avanti ad un nuovo giudicante, la lettura e l'utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nel dibattimento precedente avrebbe dovuto ritenersi legittimamente compiuta soltanto se l'esame non avesse avuto luogo, ovvero se l'esame non si fosse compiuto per volontà delle parti, manifestata espressamente ovvero implicitamente con la mancata richiesta di riudizione del dichiarante.

Altresì aggiungendo che detta lettura non poteva, invece, ritenersi legittima ove l'ammissione della prova fosse stata nuovamente richiesta (ed) il giudice l'avesse ammessa ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p. Ossia prima del riesame del dichiarante: lasciando intendere che la rinnovazione avrebbe dovuto



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

riguardare sia la formulazione delle istanze probatorie e l'adozione della relativa ordinanza ammissiva, sia l'assunzione della prova dichiarativa.

Dunque, l'art. 525, comma 2, c.p.p., in correlazione con l'art. 511, comma 2, c.p.p., si doveva interpretare nel senso che, in caso di mutamento della composizione del giudice, l'adozione di una nuova ordinanza di ammissione della prova dichiarativa ed il riesame del dichiarante integravano attività necessarie unicamente a fronte di richiesta di riudizione formalizzata dalle parti.

In difetto della quale - ovvero in ipotesi di consenso espressamente manifestato dalle parti o desumibile dal silenzio serbato - l'emissione di una nuova ordinanza di ammissione, ex artt. 190 e 495 c.p.p., di quella prova non doveva ritenersi necessaria, potendo il giudice, nella sua nuova composizione, dare lettura delle dichiarazioni rese nel corso della precedente istruttoria dibattimentale.

Ebbene, nonostante l'affermazione dei suddetti principi, le Sezioni semplici si sono successivamente pronunciate in maniera tutt'altro che costante ed uniforme.

In primis avuto riguardo al significato di "partecipazione al dibattimento" e, precipuamente, alla rilevanza - ritenuto ininfluenza il compimento da parte del giudice sostituito di attività meramente ordinarie, come il rinvio del dibattimento ad altra udienza, ovvero di attività preliminari al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 492 c.p.p. - ai fini del rispetto del principio dell'immutabilità, di una diversità di composizione tra il giudice che ha disposto l'ammissione della prova dichiarativa e quello dinanzi al quale è avvenuta la sua assunzione.

Invero, secondo un indirizzo ermeneutico, detto principio mira ad assicurare l'identità tra il soggetto che delibera la sentenza e quello che ha presieduto alla raccolta della prova, esigendo soltanto che a decidere sia il medesimo giudice che ha curato l'istruttoria dibattimentale.

Di qui l'insussistenza della violazione del principio in questione e, dunque, l'impossibilità di eccepire qualsivoglia nullità rispetto alla circostanza che il giudice collegiale, che ha disposto l'acquisizione della prova non preconstituita, sia diverso dal collegio che ha proceduto all'assunzione della prova e alla



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

successiva deliberazione finale (cfr. Sez. V Pen., Sent. n. 1759 del 4 ottobre 2011, in *C.E.D. Cass.* n. 251727; Sez. III, Sent. n. 42509 del 25 settembre 2008, *ivi* n. 241534).

Orientamento questo, apparentemente non conforme alle indicazioni della sopra richiamata sentenza delle Sezioni Unite del 1999, seguito anche da altre pronunce, che hanno, però, introdotto un *quid pluris*. Oltre a ribadire che il principio di immutabilità esige unicamente che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all'istruttoria, hanno, infatti, escluso la ravvisabilità della violazione di tale principio nel caso in cui, successivamente al provvedimento di ammissione delle prove, ma prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale, muti l'organo giudicante, in assenza di obiezione o esplicita richiesta delle parti di rivisitazione dell'ordinanza *ex art.* 495 c.p.p. (cfr. Sez. VI Pen., Sent. n. 18615 del 16 aprile 2013, in *C.E.D. Cass.* n. 254843; Sez. VI Pen., Sent. n. 43005 del 3 aprile 2012, *ivi*, n. 253789).

Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, il principio di immutabilità concerne, di contro, l'effettivo svolgimento dell'intera attività dibattimentale, ad esclusione soltanto dell'adozione dei provvedimenti ordinatori per lo svolgimento del processo. Assunto da cui discende che il giudice, il quale decide sulla richiesta delle prove, ammettendole o negandone l'ammissione, deve essere il medesimo che delibera la sentenza (cfr. Sez. IV Pen., Sent. n. 48765 del 15 luglio 2016, in *C.E.D. Cass.* n. 268875; Sez. I Pen., Sent. n. 35669 del 17 gennaio 2003, *ivi*, n. 226066; Sez. VI Pen., Sent. n. 543 del 4 novembre 1997, *ivi*, n. 209238; Sez. IV Pen., Sent. n. 8411 dell'8 maggio 1996, *ivi*, n. 206456).

La *ratio* fondante di tale approccio ermeneutico si coglie nel fatto che impegnativo non è tanto il momento della formale declaratoria di apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 492 c.p.p., quanto, piuttosto, l'adozione dell'ordinanza sulla richiesta di prove a norma del successivo art. 495 c.p.p..

Ragione per la quale il principio dell'immutabilità del giudice può dirsi non violato solo quando il giudice che ha svolto l'istruttoria ed ha assunto la decisione finale, non sia lo stesso che ha compiuto l'accertamento della regolare costituzione delle parti e che ha dichiarato l'apertura del dibattimento (cfr. Sez. II Pen., Sent. n. 31924 dell'11 luglio 2013, in *C.E.D. Cass.* n. 256791; Sez. II Pen., Sent. n. 14068 del 18 gennaio 2007, Miano, *ivi* n. 236456).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

Nondimeno, anche in relazione all'ulteriore questione, concernente la definizione dei presupposti per ritenere che, in caso di mutamento della composizione del giudice, le parti, che non abbiano domandato la rinnovazione dell'istruttoria, abbiano implicitamente manifestato il consenso alla lettura delle dichiarazioni rese prima del cambiamento del giudice, è stato dalle Sezioni unite, con la pronuncia in commento, composto il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità.

Invero, in base all'indirizzo prevalente non sussiste la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 525, comma 2, c.p.p. allorché le prove siano valutate da un collegio in composizione diverso da quello davanti al quale le stesse siano state acquisite e le parti presenti non si siano opposte, né abbiano richiesto di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Ciò in quanto, in tal caso si deve intendere che le predette abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti (cfr. Sez. V Pen., Sent. n. 36813 del 23 maggio 2016, in *C.E.D. Cass.* n. 267911; Sez. V Pen., Sent. n. 44537 del 10 marzo 2015, *ivi*, n. 264683; Sez. VI Pen., Sent. n. 53118 dell'8 ottobre 2014, *ivi*, n. 262295; Sez. V Pen., Sent. n. 5581 del 30 settembre 2013, *ivi*, n. 259518).

L'opposto orientamento interpretativo, sia pure minoritario, per poter affermare che il precetto contenuto nell'art. 525, comma 2, c.p.p. non sia stato violato richiede *per converso* che, in caso d'intervenuta modifica della composizione del collegio, il consenso all'omessa rinnovazione del dibattimento possa essere manifestato anche in forma tacita, purché il comportamento silente della parte sia univoco.

Ossia che ad esso si possa attribuire unicamente il significato di consentire l'utilizzo delle prove precedentemente assunte.

Ne discende che il silenzio delle parti processuali deve considerarsi dato di per sé neutro, che richiede di essere riempito con altre circostanze significanti (ad es., una richiesta o una sollecitazione formulata al giudice nella nuova composizione) che possano attribuire al comportamento omissivo una valenza univoca (cfr. Sez. VI Pen., Sent. n. 17982 del 21 novembre 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 273005; Sez. II



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

Pen., Sent. n. 41932 del 3 aprile 2017, *ivi*, n. 271075). Si pensi, in proposito, all'attività svolta dal giudice abbia potuto ingenerare nelle parti incomprensioni o equivoci, come nel caso in cui il mutamento della composizione soggettiva del giudice sia avvenuto nel corso del dibattimento o della discussione finale, senza essere stata in alcun modo evidenziato all'attenzione delle parti interessate (cfr. Sez. III Pen., Sent. n. 12234 del 4 febbraio 2014, in *C.E.D. Cass.* n. 258703).

L'informazione provvisoria di tale pronuncia è stata già pubblicata nella Newsletter n. 69, mentre l'ordinanza di rimessione n. 2799 emessa dalla Sez. VI Pen, il 15 gennaio 2019 (dep. 22 gennaio 2019), Pres. Paoloni, Est. Ercoli, è stata pubblicata nella Newsletter n. 65.

[Sez. un., Sent. n. 40847 del 30 maggio 2019 \(dep. 4 ottobre 2019\), Pres. Carcano, Rel. Andronio, P.G. \(concl. conf.\)](#)

Sequestro penale - Annullamento del decreto di sequestro probatorio - Cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, c.p. - Divieto di restituzione – Operatività – Limiti.

Il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio; tale divieto riguarda le cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen. ma non anche le cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali, con l'eccezione del caso in cui tali previsioni richiamino l'art. 240, secondo comma, cod. pen., comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato.

È stato così composto il contrasto giurisprudenziale, peraltro, segnalato dall'Ufficio del Massimario di questa Corte nella Relazione di contrasto n. 19/2018 del 12/03/2018, insorto sulle seguenti questioni giuridiche: “a) se il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. trovi applicazione solo in caso di revoca del sequestro preventivo ovvero anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio; b) se il sequestro probatorio non possa essere revocato, ai sensi



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

dell'art. 324, comma, 7, cod. proc. pen., anche quando insista su cose che, pur essendo diverse da quelle indicate nell'art. 240, comma secondo, cod. pen., sono tuttavia oggetto di ipotesi speciali di confisca obbligatoria”.

In ordine alla prima questione, invero, secondo un consolidato indirizzo ermeneutico, in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, il tribunale del riesame deve disporre la restituzione del bene, salvo che il vincolo non debba permanere in ragione di un distinto provvedimento di sequestro conservativo o preventivo. Non trovando applicazione la regola espressa dall'art. 324, comma 7, c.p.p., in materia di sequestro preventivo, secondo cui, anche quando sono venute meno le condizioni di applicabilità del provvedimento indicate nell'art. 321, comma 1, c.p.p., può non essere disposta la revoca dell'atto impositivo e la restituzione delle cose soggette a confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p.p. (cfr. Sez. I Pen., Sent. n. 58050 del 18 ottobre 2017 (dep. 29 dicembre 2017), in *C.E.D. Cass.* n.271614, in cui si puntualizza che, in tema di sequestro probatorio, l'art. 355, comma 3, c.p.p. richiama l'art. 324 c.p.p. Norma che si applica al procedimento di riesame di detto sequestro solo in quanto compatibile).

In base all'opposto orientamento, le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono, invece, in alcun caso essere restituite all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie (cfr. Sez. III Pen., Sent. n. 41558 del 19 luglio 2017 (dep. 12 settembre 2017), in *C.E.D. Cass.* n. 270890). Al riguardo, si puntualizza, altresì, che il sequestro non può essere revocato, ai sensi dell'art. 324, comma, 7, c.p.p. anche quando insiste su cose che, sebbene diverse da quelle indicate nell'art. 240, comma 2, c.p., sono tuttavia oggetto di ipotesi speciali di confisca obbligatoria.

Ciò senza pretermettere di considerare i rilievi critici in dottrina rispetto alla posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità circa l'applicabilità del divieto di restituzione (cfr., Sez. IV Pen., Sent. n. 6383 del 18 gennaio 2007 (dep. 15 febbraio 2007) in *C.E.D. Cass.* n. 236106), in ragione della differenza tra la revoca del sequestro preventivo o conservativo e l'annullamento del sequestro probatorio, in



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

quanto quest'ultimo - diversamente dai primi - integra un mezzo di ricerca della prova nella disponibilità del pubblico ministero e, quindi, un atto non giudiziale non suscettibile di revoca.

Segnatamente, si evidenzia come, nonostante gli artt. 257, comma 10, e 355, comma 3, c.p.p., espressamente rinviino alla procedura di riesame *ex art. 324 c.p.p.*, il legislatore abbia “calibrato” il mezzo di impugnazione riferendosi alle sole misure cautelari reali. Così caldeggiando l'assunto in base al quale, alla richiesta di riesame del sequestro probatorio, l'art. 324 c.p.p. andrebbe applicato solo in quanto compatibile.

Ed un'incompatibilità certamente si rinviene rispetto al comma 7 della citata norma, dal momento che il legislatore, facendo espresso riferimento alla revoca della misura cautelare reale, non consentirebbe di estendere il divieto di restituzione ivi previsto anche ai casi di annullamento del sequestro probatorio, avente finalità di agevolazione delle indagini, e non di prevenzione *ex art. 321 c.p.p.*, ovvero di conservazione delle garanzie patrimoniali *ex art. 316 c.p.p.* La dottrina, peraltro, attribuisce rilievo all'oggetto del riesame, il giudice competente potendo verificare la legittimità del sequestro probatorio solo accertando l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Con accertamento vertente sulla sussistenza del *fumus commissi delicti* e della relazione di immediatezza e di pertinenza istruttoria dei beni interessati rispetto all'illecito penale. In modo da valutare se gli stessi possano essere effettivamente qualificati come “*cose pertinenti al reato*” ovvero “*corpo del reato*”. Ivi il giudice focalizza cioè la propria attività di accertamento sui motivi addotti a sostegno del sequestro probatorio, escluso il sindacato sull'opportunità della determinazione del Pubblico Ministero.

Diversamente per il riesame delle misure cautelari reali, ove il tribunale competente verifica la sussistenza sia della motivazione dei provvedimenti, che dei presupposti fondanti le restrizioni patrimoniali.

Nondimeno, la revoca della misura cautelare reale può essere chiesta anche successivamente al riesame, mentre in ipotesi di sequestro probatorio, ai sensi dell'art. 262 c.p.p., è possibile richiedere la restituzione dei beni qualora non sia più necessario mantenere il sequestro ai fini di prova.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

In base al richiamato indirizzo della dottrina osta, pertanto, all'estensione del comma 7 dell'art. 324 c.p.p. anche l'impossibilità per il giudice di rilevare *ex officio* censure di merito circa l'effettiva natura delle cose sottoposte a sequestro istruttorio e l'intrinseca pericolosità che ne giustifica la confisca.

Parimenti, avuto riguardo alla seconda questione giuridica controversa, la dottrina ha rilevato come l'art. 324 comma 7, c.p.p., tenda ad impedire che, per effetto dell'accoglimento di una richiesta di riesame, vengano restituiti beni che, per l'intrinseca pericolosità, sarebbero destinati ad essere obbligatoriamente confiscati, anche laddove l'esito del processo differisse da una pronuncia di condanna.

In merito all'inclusione, nel perimetro applicativo della disposizione suddetta, anche delle ipotesi speciali di confisca obbligatoria, è stata posta in evidenza la subordinazione dell'atto ablativo definitivo ad una sentenza di condanna (o pronuncia ad essa equiparata).

Tale condizione verrebbe ad escludere la qualificazione dei beni interessati come intrinsecamente pericolosi, superando la finalità special-preventiva fondante il comma 2 dell'art. 240 c.p. acquisendo l'atto ablativo i connotati di una sanzione accessoria.

La mancata restituzione in seguito alla perdita di efficacia del sequestro preventivo, ovvero probatorio, non sarebbe giustificata dalla successiva confisca obbligatoria, dovendosi attendere l'esito finale del processo e, precipuamente, la condanna dell'imputato (cfr. Sez. I Pen., Sent. n. 3952 del 6 dicembre 2007 (dep. 24 gennaio 2008), in *C.E.D. Cass.* n. 238378).

Viceversa, in difetto di suddetta subordinazione, per la dottrina, nulla sembra impedire l'estensione del divieto ex art. 324, comma 7, c.p.p., ritenendo che operi, in assoluto, il divieto di rimessa in circolazione delle cose delle quali è obbligatoria la confisca, sia che debba conseguire a norma dell'art. 240 c.p., che per effetto di leggi speciali.

In proposito, secondo taluni autori, che hanno aderito alla posizione espressa in alcune sentenze (cfr. Sez. III Pen., Sent. n. 41200 del 10 ottobre 2008 (dep. 5 novembre 2008, in *C.E.D. Cass.* n. 241531), una tale interpretazione si porrebbe in contrasto con l'art. 14 disp. prel. c.c.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

Ossia il divieto di restituzione configurerebbe un'eccezione alla regola generale in base alla quale, venuto meno il provvedimento di sequestro, i beni sequestrati rientrano nella disponibilità dell'avente diritto.

L'ordinanza di rimessione n. 56683 emessa dalla Sez. III Pen., il 22 novembre 2018 (dep. 17 dicembre 2018), Pres. Aceto, Rel. Scarcella, è già stata pubblicata nella Newsletter n. 60

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. II Pen., ord. di rimessione n. 40846 del 10 settembre 2019 \(dep. 4 ottobre 2019\), Pres. Gallo, Rel. Recchione.](#)

Delitti contro l'ordine pubblico - Circostanza aggravante per reati connessi ad attività mafiose ex art. 416-*bis*.1 c.p. – Natura.

La Sezione Seconda della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

«se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 D.I. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà».



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

[Sez. IV Pen., Ord. di rimessione n. 42731 del 10 ottobre 2019 \(dep. 17 ottobre 2019\), Pres. Ciampi, Rel. Menichetti.](#)

Legge stupefacenti - Reato di cessione di sostanze stupefacenti - Evento a ridotto disvalore - Circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. del conseguimento di un lucro di speciale tenuità - Applicabilità - Compatibilità con la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90.

La Sezione Quarta Penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

«se la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. sia applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, e se sia compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall' art.73, comma 5, d.P.R. n. 309/90».

[Sez. III Pen., ord. di rimessione n. 40380 del 15 maggio 2019 \(dep. 2 ottobre 2019\), Pres. Lapalorcia, Rel. Rosi.](#)

Leggi speciali – Lottizzazione abusiva – Estinzione del reato per intervenuta prescrizione – Annullamento con rinvio in ordine alle statuizioni sulla confisca – Valutazione del giudice del rinvio della proporzionalità della misura.

La Sezione Terza Penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:

«se, in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione da parte del giudice di rinvio della proporzionalità della misura, secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo 28 giugno 2018 G.I.E.M. srl e altri c. Italia».



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. III, sent. 8 aprile-15 ottobre 2019, n. 42120, Pres. Rosi, Rel. Gentili.](#)

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Presupposti - Personalità del reo - Rilevanza - Limiti.

Le condizioni necessarie ai fini della qualificazione della offesa arrecata al bene tutelato dalla norma come di particolare tenuità, *ex art. 131-bis c.p.*, hanno natura e struttura oggettiva ed operano su di un piano diverso rispetto a quello relativo alla personalità del reo, sicché non può costituire autonomo elemento preclusivo alla affermazione della causa di non punibilità in questione il fatto che il prevenuto sia gravato da precedenti penali.

[Sez. I, sent. 9 ottobre – 18 ottobre 2019 n. 42898, Pres. Iasillo, Rel. Di Giuro.](#)

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto *ex art. 131 bis c.p.p.* – Criteri di valutazione della *tenuità*.

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 *bis c.p.*, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

[Sez. IV, sentenza 4 luglio 2019 – 4 ottobre 2019 n. 40812 – Pres. Fumu – Rel. Dawan](#)

[Rapporto di causalità – Art. 40 c.p. – Posizione di garanzia.](#)

La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione da parte di questi di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (la cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso.

[Sez. I, sent. 30 settembre – 21 ottobre 2019 n. 43065, Pres. Di Tomassi, Rel. Aprile.](#)

Reati – Reato abituale e continuazione – Differenze strutturali.

Il reato abituale si caratterizza per la particolarità strutturale di postulare l'unificazione materiale dei plurimi segmenti di fatto che lo connotano, generando unità di illecito sul piano della tipicità e di sanzione. L'unificazione materiale e normativa rileva penalmente nella sola ipotesi in cui la ripetizione della condotta si protragga sino a giungere, attraverso l'abitudine, alla lesione del bene giuridico che non si realizza, al contrario, in presenza di un unico atto non connotato dalla anzidetta caratteristica di naturale "ripetività". In caso di continuazione, invece, i fatti sono strutturalmente distinti. Hanno identità giuridica propria e realizzano la tipica ipotesi del concorso di reati. Essi sono unificati solo *quoad poenam*, per la presenza di un medesimo disegno criminoso; mantengono la rispettiva autonomia e sono soggetti ad uno statuto normativo "speciale".



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

[Sez. II sent. 11 giugno 2019 – 2 ottobre 2019 n. 40326 Pres. Cervadoro, Rel. Sgadari.](#)

Reato continuato ex art. 81 c.p. – Applicazione della pena accessoria – Sanzione inflitta con riguardo alla violazione ritenuta più grave.

Nella ipotesi di reato continuato per stabilire se debba farsi applicazione della pena accessoria occorre avere come riferimento la sanzione inflitta con riguardo alla violazione ritenuta più grave e non quella risultante dall'aumento per continuazione.

[Sez. II sent. 12 settembre 2019 – 11 ottobre 2019 n. 41915 Pres. Cammino, Rel. Saraco.](#)

Reato continuato ex art. 81 c.p. – Circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 c. 4 c.p. – Applicazione con riferimento ad ogni singolo reato.

In tema di continuazione, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso.

[Sez. II sent. 10 settembre 2019 – 7 ottobre 2019 n. 41083 Pres. Gallo, Rel. Pacilli.](#)

Sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. – Subordinazione al risarcimento del danno ex art. 165 c.p. – Obbligo di valutazione delle capacità economiche dell'imputato emergenti dagli atti del processo o da elementi forniti dall'interessato.

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse, se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

Sez. IV, sentenza 1 ottobre 2019 – 11 ottobre 2019 n. 41905 – Pres. Ciampi – Rel. Picardi.

Sospensione del procedimento con messa alla prova – Art. 168 *bis* c.p. – Commissione di altro reato – Revoca dell'ordinanza di ammissione – Necessità accertamento del fatto nuovo – Insussistenza.

Pur non dovendo attendere il passaggio in giudicato della sentenza che definisca il procedimento relativo al nuovo illecito, ai fini della revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova per commissione di un reato, il giudice deve verificare che la sua commissione sia provata in termini di elevata probabilità, attraverso una delibazione della serietà dell'ipotesi accusatoria compiuta sulla scorta di una solida base cognitiva, avuto riguardo, qualora il nuovo fatto reato costituisca ancora una semplice *notitia criminis*, alla documentazione allegata alla richiesta di revoca o prodotta dalle parti, agli elementi ed alle argomentazioni offerti nel corso dell'udienza *ex* art. 464 *octies* c.p.p. ed alle eventuali dichiarazioni rese dall'interessato.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. V sent. 4 giugno 2019 – 2 ottobre 2019 n. 40446, Pres. Sabeone, Rel. Calaselle.

Appropriazione indebita e infedeltà patrimoniale - Situazione di conflitto d'interessi con l'ente quale discrimine tra le due fattispecie delittuose - Portata e limiti del conflitto d'interessi a tal fine rilevante.

Integra il delitto di appropriazione indebita, non quello di infedeltà patrimoniale previsto dall'art. 2634 c.c., l'erogazione di denaro compiuta dall'amministratore di una società di capitali, in violazione delle norme organizzative di questa e per realizzare un interesse esclusivamente personale, in assenza di una preesistente situazione di conflitto d'interessi con l'ente, senza che possa rilevare l'assenza di danno per i soci. Ai fini della configurabilità del reato di infedeltà patrimoniale *ex* art. 2634 c.c., è necessario,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

dunque, un antagonismo di interessi, attuale e oggettivamente valutabile tra l'amministratore che agisce e la società, a causa del quale il primo, nell'operazione economica deliberata per conto della società, si trova in una posizione antitetica, rispetto a quella dell'ente, tale da pregiudicare gli interessi patrimoniali di quest'ultimo, non essendo sufficienti situazioni di mera sovrapposizione o commistione di interessi, scaturenti dalla considerazione di rapporti diversi, estranei all'operazione deliberata.

[Sez. VI sent. 11 settembre 2019 – 8 ottobre 2019 n. 41280, Pres. Capozzi, Rel. Criscuolo.](#)

Associazione a delinquere – Concorso esterno – Elemento psicologico.

Per poter configurare il concorso cd. esterno nell'associazione occorre che l'agente sia consapevole dell'esistenza della stessa e del contributo causale recato dalla propria condotta alla sua conservazione o al suo rafforzamento, agendo con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio, dovendo escludersi la sufficienza del dolo eventuale inteso come mera accettazione da parte del concorrente del rischio del verificarsi, insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti, dell'evento, ritenuto invece solamente probabile o possibile. Non è, quindi, sufficiente un dolo meramente eventuale e l'accettazione del rischio che, commettendo un determinato fatto, si procuri un rafforzamento del gruppo associativo a cui si rimane estranei; occorre, invece, che quest'evento, causalmente collegato al contributo offerto, sia oggetto diretto della volizione.

[Sez. IV, sentenza 19 settembre 2019 – 7 ottobre 2019 n. 41002 – Pres. Menichetti – Rel. Cenci.](#)

Responsabilità esercenti professione sanitaria – Art. 590 *sexies* c.p. – Successione di leggi penali – Verifica – Necessità.

In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, in base all'art. 2 c. 4 c.p., la motivazione della sentenza di merito deve indicare se il caso concreto sia regolato da linee-guida o in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, valutare il nesso di causa tenendo conto del comportamento salvifico indicato dai predetti parametri, specificare di quale forma di colpa si tratti (se di colpa generica



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

o specifica, e se di colpa per imperizia, o per negligenza o imprudenza), appurare se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata da linee-guida o da buone pratiche clinico assistenziali.

[Sez. II sent. 19 giugno 2019 – 14 ottobre 2019 n. 42052 Pres. Cervadoro, Rel. Beltrani.](#)

Riciclaggio ex art. 648 bis c.p. e di autoriciclaggio ex art. 648 *ter* 1 c.p. – Accertamento del delitto presupposto.

In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

[Sez. II sent. 9 luglio 2019 – 15 ottobre 2019 n. 42306 Pres. Cervadoro, Rel. Paziienza.](#)

Truffa contrattuale ex art. 640 c.p. – Consumazione.

Il delitto di truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno, il momento della cui consumazione - che segna il *dies a quo* della prescrizione - va determinato alla luce delle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte, onde individuare, in concreto, quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

[Sez. V sent. 1 luglio 2019 – 2 ottobre 2019 n. 40438, Pres. Sabeone, Rel. Scordamaglia.](#)

Furto – Dolo specifico – Ampliamento del patrimonio quale fine diretto e immediato dell'azione.

Nel delitto di furto il dolo specifico si identifica nella finalità del soggetto agente di conseguire un incremento della propria sfera patrimoniale eventualmente anche per la capacità strumentale del bene di soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale, che si profila come fine ulteriore dell'azione.

C. Leggi speciali.

[Sez. VI sent. 12 settembre 2019 – 9 ottobre 2019 n. 41466, Pres. Fidelbo, Rel. Aprile.](#)

Legge stupefacenti - Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti – Posizione del fornitore – Elementi sintomatici di un inserimento nella struttura associativa.

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di reciproco affidamento a vincolo stabile, riconducibile all'*affectio societatis*, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

[Sez. III, sent. 12 luglio-14 ottobre 2019, n. 42110, Pres. Izzo, Rel. Corbetta.](#)

Norme in materia ambientale – C.d. “deposito temporaneo” - Presupposti - Onere della prova.

In tema di rifiuti, al fine di qualificare il deposito come temporaneo, il produttore può alternativamente e facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero può conservare i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità, oppure conservarli per un anno purché essi non raggiungano, anche con riferimento ai rifiuti pericolosi, i limiti volumetrici previsti dall' art. 183, lett. bb) d.lgs. n. 152 del 2006; sicché l'inosservanza anche di una sola delle condizioni imposte per il deposito temporaneo trasforma l'attività oggetto del deposito in illecita gestione dei rifiuti o in abbandono di rifiuti. L'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria.

D. Diritto processuale.

[Sez. III, sent. 10 luglio-11 ottobre 2019, n. 41953, Pres. Lapalorcia, Rel. Cerroni.](#)

Appello - Concordato in appello - Estinzione del reato per prescrizione non dichiarata dal giudice di appello - Deducibilità mediante ricorso per cassazione - Ammissibilità - Ragioni.

La definizione concordata della pena in appello, conseguente al previo accordo delle parti sui relativi motivi, non implica rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato, essendo bandite dal sistema rinunce implicite e non potendo fondatamente ritenersi che una volontà «diversa», racchiusa in un modello legale di richiesta che sia orientata a tutt'altri fini, possa qualificarsi «espressa», nell'accezione del termine recepita dall'art. 157, settimo comma, c.p. Dovendosi quindi ritenere consentito dedurre, pur dopo un tale esito processuale e mediante ricorso per cassazione, l'estinzione del reato per



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

prescrizione, nel caso in cui il relativo termine sia decorso prima della pronuncia del giudice di appello e la causa estintiva erroneamente non sia stata dichiarata dal giudice medesimo.

[Sez. V sent. 11 settembre 2019 – 30 settembre 2019 n. 40063, Pres. Zaza, Rel. Romano.](#)

Appello - Condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile - Intervenuta causa estintiva del reato - Obbligo del giudice di decidere sui motivi di gravame ai soli effetti delle disposizioni civili - Non prevalenza nel caso siffatto della causa estintiva del reato sulla nullità assoluta della sentenza.

Il giudice di appello, nel dichiarare una causa estintiva del reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, in presenza della parte civile, è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo o punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull'impugnazione agli effetti civili; ne deriva che, qualora detti motivi siano fondati, deve riformare la sentenza stessa, contestualmente revocando le statuizioni civili anche in difetto della proposizione di specifica doglianza al riguardo, sempreché detta condanna abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto impugnato. Inoltre, nel caso in cui debba trovare applicazione l'art. 578 c.p.p., la causa estintiva del reato non può prevalere sulla nullità assoluta della sentenza, avendo l'imputato interesse a che la sua impugnazione sia comunque decisa ai fini della revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.

[Sez. III, sent. 25 giugno-8 ottobre 2019, n. 41139, Pres. Izzo, Rel. Corbetta.](#)

Arresto in flagranza - C.d. "quasi flagranza"- Ipotesi - Sorpresa dell'indiziato "con cose o tracce" del reato - Integrazione - Condizioni.

L'integrazione dell'ipotesi di c.d. "quasi flagranza" costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" non richiede - a differenza del caso dell'inseguimento - che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

commissione del reato, essendo sufficiente l'immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato.

[Sez. I, sent. 1° ottobre – 10 ottobre 2019 n. 41640, Pres. Iasillo, Rel. Talerico.](#)

Atti processuali– Denuncia orale resa alla polizia giudiziaria – Divieto di pubblicazione – Art. 648 c.p. – Art. 114 c.p.p. – Art. 329 c.p.p. – Nozione di “contenuto”.

Quando nella legge si vieta la pubblicazione anche parziale degli atti - che per loro natura sono atti scritti o, se si tratta di atti contenenti documenti, potranno avere anche la forma di registrazione, ripresa, foto ecc. - ci si riferisce alla pubblicazione di ciò che in esso è esattamente scritto (o registrato, ripreso, fotografato ecc.). È allora evidente che quando la predetta norma aggiunge al divieto di pubblicazione totale o parziale degli atti del procedimento penale, pure il divieto di “pubblicazione ... anche solo del loro contenuto” la parola contenuto non può essere intesa nel significato “ciò che è contenuto in un determinato spazio o luogo”, ma nel significato “argomento, soggetto, tema di uno scritto, di una lettera, di un discorso o di una determinata disciplina” (*in sentenza la Suprema Corte ha chiarito che con l'interpretazione di cui sopra della parola “contenuto” risulta chiaro ciò che indica il Legislatore: per gli atti coperti dal segreto non si può pubblicare neppure l'argomento, il soggetto, il tema di tali atti; quando invece l'atto non è più segreto o non lo è mai stato rimane fermo il divieto di pubblicazione dell'atto anche in modo parziale, ma si può pubblicare l'argomento, il soggetto, il tema di tale atto*).

[Sez. VI sent. 26 aprile 2019 – 8 ottobre 2019 n. 41246, Pres. Fidelbo, Rel. Vigna.](#)

Dibattimento - Controesame – Limiti e ambito consentito.

Il controesame del testimone, lungi dal doversi mantenere nell'ambito delle sole circostanze oggetto delle domande rivolte in sede di esame diretto, può riguardare tutte le circostanze indicate nella lista testimoniale da chi ha richiesto l'esame stesso.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

Sez. V sent. 10 settembre 2019 – 3 ottobre 2019 n. 40487, Pres. Palla, Rel. Zaza.

Dichiarazione ed elezione di domicilio – Nullità assoluta e insanabile nel caso di notificazione omessa o inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato - Differente regime di nullità a seconda che la notificazione venga eseguita nei confronti del difensore di fiducia o d'ufficio.

La dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur se non espressamente revocata. La nullità assoluta e insanabile, prevista dall'art. 179 c.p.p., ricorre solo nel caso in cui la notificazione sia stata omessa ovvero, se eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; essendo pertanto onere dell'imputato, nell'eccepire la nullità, non solo denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma anche rappresentare la mancata cognizione. Tale principio, con specifico riguardo al caso della notifica eseguita nei confronti del difensore di fiducia dell'imputato, anziché presso il domicilio dichiarato da quest'ultimo, si declina nel senso della qualificazione della relativa nullità quale a regime intermedio, in quanto comunque non ostativa alla conoscenza dell'atto da parte dell'imputato in assenza della deduzione di circostanze di segno contrario, in base alla determinante considerazione della natura fiduciaria del rapporto in tal caso instauratosi fra l'imputato e il difensore. L'operatività di tale principio non si estende dunque alla notificazione invalidamente eseguita presso il difensore di ufficio, con riguardo al quale detto rapporto fiduciario non è all'evidenza ravvisabile e non è di conseguenza analogamente prospettabile la conoscibilità dell'atto da parte dell'imputato.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

[Sez. VI sent. 10 settembre 2019 – 11 ottobre 2019 n. 41965, Pres. Petruzzellis, Rel. Amoroso.](#)

Mandato difensivo – Revoca o rinuncia tacita – Possibilità di desumere detta rinuncia dal comportamento processuale – Esclusione.

Nel vigente ordinamento processuale non è ammessa la rinuncia tacita, o la revoca tacita, del mandato difensivo. Pertanto, sino a che non interviene un espresso atto contrario resta valido l'incarico al difensore di fiducia nominato, né tale rinuncia può desumersi dalla condotta processuale tenuta dal difensore poiché non compete, di certo, all'autorità giudiziaria, in difetto di una espressa disposizione di legge, sindacare, al di là delle ipotesi del tutto particolari di abbandono o di rifiuto della difesa previste dall'art. 105 c.p.p., le scelte difensive, espressioni di esercizio libero, autonomo ed inviolabile del diritto di difesa.

[Sez. II sent. 12 settembre 2019 – 14 ottobre 2019 n. 42065 Pres. Cammino, Rel. Di Paola.](#)

Misure cautelari - Interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. – Omesso deposito degli atti ex art. 293 cp.p. – Nullità.

L'omessa notifica al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare prima dell'interrogatorio non determina alcuna nullità di quest'ultimo, la quale consegue esclusivamente alla mancata disponibilità, per lo stesso difensore, degli atti (ordinanza, richiesta del p.m. e documenti su cui la richiesta si fonda) nella cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza. L'interrogatorio di garanzia è nullo, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, nel solo caso di omesso deposito degli atti ex art. 293 c.p.p..



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

[Sez. V sent. 8 luglio 2019 – 7 ottobre 2019 n. 41049, Pres. Vessichelli, Rel. Tudino.](#)

Misure cautelari - Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari – Non provata dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale - Obbligo di motivazione in capo al giudice sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari nel caso in cui intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati.

In tema di misure cautelari, sebbene per i reati di cui all'art. 275, co. 3, c.p.p. sia prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-*bis* 1 c.p.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale.

[Sez. VI sent. 10 luglio 2019 – 1 ottobre 2019 n. 40145, Pres. Ricciarelli, Rel. Agliastro.](#)

Misure cautelari – Riesame – Istanza – Ammissibilità – Elementi richiesti – Rilevanza di eventuali errori.

Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di riesame, l'indicazione errata od omessa degli elementi richiesti (provvedimento impugnato, data del medesimo e giudice che lo ha emesso) non ha rilievo di per sé sola, ma esclusivamente in quanto può determinare incertezza nell'individuazione dell'atto. Solo in quest'ultimo caso, pertanto, l'errore o l'omissione costituiscono causa di inammissibilità dell'impugnazione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

[Sez. II sent. 11 giugno 2019 – 2 ottobre 2019 n. 40360 Pres. Cervadoro, Rel. Paziienza.](#)

Misure cautelari - Riesame delle misure cautelari reali ex art. 324 c.p.p. – Domanda cautelare - Divieto di conferma della misura per fatto diverso.

Il tribunale del riesame può confermare il provvedimento applicativo della misura cautelare sulla base di una differente qualificazione giuridica, ma non può formulare autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, risultando altrimenti nulla la decisione per difetto dell'iniziativa del pubblico ministero.

[Sez. I, sent. 4 ottobre – 18 ottobre 2019 n. 42916, Pres. Santalucia, Rel. Aprile.](#)

Misure cautelari – Riesame ex art. 309 c.p.p – Omessa deduzione dei motivi della censura – Inammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si critica la mancanza di motivazione in ordine a questioni mai sollevate.

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad una questione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né con la memoria presentata all'udienza camerale, essendo precluso in sede di legittimità l'esame di questioni delle quali il giudice dell'impugnazione cautelare non era stato investito.

[Sez. I, sent. 4 ottobre – 18 ottobre 2019 n. 42914, Pres. Santalucia, Rel. Aprile.](#)

Misure precautelari – Convalida dell'arresto – Diritto di accesso al fascicolo e copia degli atti – Denegato accesso – Nullità dell'interrogatorio – Omessa eccezione nella udienza di convalida – Sanatoria.

Il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare; il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell'udienza di convalida.

[Sez. III, sent. 5 giugno-15 ottobre 2019, n. 42144, Pres. Rosi, Rel. Liberati.](#)

Notificazioni - Notificazione all'imputato nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa - Invio dell'avviso mediante lettera raccomandata - Necessità - Ragioni.

Ai fini della validità della prima notificazione all'imputato non detenuto effettuata nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa mediante consegna dell'atto a un dipendente, è richiesta anche la sottoscrizione dell'originale e l'invio dell'avviso mediante lettera raccomandata, prescritto dal terzo comma dell'art. 157 c.p.p., allo scopo di rendere il destinatario edotto di tale consegna, non essendovi la certezza che il portiere, o chi ne fa le veci nel luogo di lavoro, consegnino l'atto al destinatario, ed essendo proprio per tale ragione previsto tale ulteriore adempimento per il completamento del procedimento di notificazione: solo dal perfezionamento di tale procedimento complesso discende la presunzione legale di conoscenza dell'atto, di cui, invece, difettano i presupposti qualora non sia stato spedito detto avviso mediante lettera raccomandata. (In motivazione, la Suprema Corte ha osservato che il riferimento dell'art. 157, comma 1, c.p.p. al convivente, anche temporaneo, cui consegnare la copia dell'atto da notificare in caso di impossibilità di consegna personale all'imputato, non può che essere riportato alla nozione di coabitazione, sia per il riferimento espresso alla casa di abitazione, sia perché la nozione di convivenza postula, appunto, la condivisione, anche temporanea o parziale, della medesima abitazione, sicché a esso non può essere assimilato il collega di lavoro o l'addetto alla ricezione degli atti o della corrispondenza nel luogo di lavoro, che non si trova nella casa di abitazione e, soprattutto, non la condivide e, quindi, non può essere considerato convivente, neppure temporaneo).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

[Sez. IV, sentenza 12 settembre 2019 – 7 ottobre 2019 n. 40994 – Pres. Fumu – Rel. Menichetti.](#)

Perizia – Art. 220 c.p.p. – Acquisizione di dati tecnici – Necessità.

In tema di istruzione dibattimentale, quando per la ricostruzione della eziologia dell'evento sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, il giudice non può prescindere dall'apporto della perizia per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche e tecniche, perché l'impiego della scienza privata costituisce una violazione del principio del contraddittorio nell'iter di acquisizione della prova e del diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso.

[Sez. VI sent. 3 luglio 2019 – 11 ottobre 2019 n. 41978, Pres. Petruzzellis, Rel. Bassi.](#)

Querela – Reato commesso in danno di parti comuni di un condominio - Legittimazione alla proposizione in capo al singolo condomino – Esclusione.

Non è valida la querela proposta dal singolo condomino per un reato che sia commesso in danno di parti comuni dell'edificio, in quanto il condominio è strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini e l'espressione della volontà di presentare querela passa attraverso detto strumento di gestione collegiale. Ne consegue che la presentazione di una valida querela, da parte di un condominio, in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune dello stesso, presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea condominiale.

[Sez. II sent. 19 giugno 2019 – 14 ottobre 2019 n. 42052 Pres. Cervadoro, Rel. Beltrani.](#)

Ricorso per cassazione - Produzione di documenti difensivi – Limiti.

Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano “prova



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

nuova” e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici del merito.

Sez. I, sent. 4 ottobre – 18 ottobre 2019 n. 42913, Pres. Santalucia, Rel. Aprile.

Ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. – Ammissibilità della impugnazione in relazione all’errore di fatto relativo alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione – Limiti.

È ammissibile il ricorso straordinario di cui all’art. 625 bis c.p.p. riguardante la mancata dichiarazione della prescrizione del reato, a condizione che il rilievo dell’errore di fatto non comporti una decisione con contenuto valutativo.

Sez. I, sent. 4 ottobre – 18 ottobre 2019 n. 42907, Pres. Santalucia, Rel. Aprile.

Ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. – Errore di fatto in ordine alla omessa motivazione sui motivi di ricorso – Esclusione – Condizioni.

In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l’omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625 bis c.p.p., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l’omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all’art.173 disp. att. c.p.p., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

Sez. II sent. 22 marzo 2019 – 2 ottobre 2019 n. 40344 Pres. Cervadoro, Rel. Imperiali.

Revisione del processo ex art. 630 comma 1 lettera a) c.p.p. – Definizione di “contrasto di giudicati”.

In tema di revisione il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto su cui esse si fondano. Conseguentemente, la sentenza passata in giudicato ha un'efficacia preclusiva soltanto nei confronti del medesimo imputato e in relazione al medesimo fatto, mentre non sussistono rimedi in caso di contrasto sostanziale di giudicati formati - come nel caso di specie - sullo stesso fatto in procedimenti diversi per imputati diversi; pertanto, il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di una sentenza definitiva non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica dello stesso fatto operata da giudici diversi.

Sez. V sent. 13 giugno 2019 – 2 ottobre 2019 n. 40448, Pres. Sabeone, Rel. Sessa.

Revisione – Incompetenza del giudice – *Favor impugnationis* quale principio generale riguardante anche l'impugnazione straordinaria.

L'istanza di revisione presentata a giudice incompetente deve essere da quest'ultimo trasmessa al giudice competente (e non dichiarata inammissibile), in applicazione del principio generale, valevole in materia di impugnazioni, contenuto nell'art. 568, co. 5, c.p.p.: invero, in applicazione del principio del *favor impugnationis*, espresso dall'art. 568 c.p.p., si deve propendere per l'ammissibilità dell'impugnazione proposta al giudice incompetente (nonostante l'art. 634 c.p.p. sancisca l'inammissibilità della richiesta di revisione proposta senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 633 c.p.p., tra le quali quelle sulla forma della presentazione in cui è compresa l'autorità a cui va proposta l'istanza). L'art. 582, co. 2, non attribuisce alla parte una “facoltà eccezionale”, giacché tale norma, inserita tra le “disposizioni generali”



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

in materia di impugnazioni, contiene una previsione riguardante ogni forma di impugnazione, che in quanto tale non può che riguardare anche l'impugnazione straordinaria rappresentata dalla revisione.

[Sez. VI sent. 17 settembre 2019 – 15 ottobre 2019 n. 42383, Pres. Mogini, Rel. De Amicis.](#)

Sequestro probatorio - Motivazione – Elementi essenziali.

Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. Entro tale prospettiva, dunque, l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare.

[Sez. V sent. 27 giugno 2019 – 7 ottobre 2019 n. 41048, Pres. Morelli, Rel. De Gregorio.](#)

Sequestro probatorio – Obbligo di motivazione – *Focus* sull'obbligo di specificazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti anche nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto cose costituenti il corpo del reato.

È necessario un più stringente onere motivazionale nella redazione del decreto di sequestro probatorio, provvedimento che anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. L'obbligo di motivazione deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio riguardo alle ragioni per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti, e riguardo alle ragioni sottese alla concreta finalità probatoria perseguita con



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

l'apposizione del vincolo reale; tale obbligo motivazionale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, e di nuovo, alla relazione che le cose presentano con il reato.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 7 ottobre – 9 ottobre 2019 n. 41413, Pres. Tardio, Rel. Cappuccio.](#)

Esecuzione penale – Disciplina del reato continuato – Pluralità di provvedimenti – Criteri di individuazione del giudice competente.

Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo.

[Sez. I, sent. 4 ottobre – 18 ottobre 2019 n. 42909, Pres. Santalucia, Rel. Aprile.](#)

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova al servizio sociale – Possibilità di valutazione dei comportamenti posti in essere successivamente alla cessazione della esecuzione della misura ma prima del giudizio circa l'esito – Sussistenza – *Ratio*.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della valutazione dell'esito della prova, è possibile prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, giacché essi, quantunque di per sé inidonei a giustificare la revoca, possono, tuttavia, costituire indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento di quell'obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura stessa è preordinata.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

[Sez. I, sent. 4 ottobre – 18 ottobre 2019 n. 42910, Pres. Santalucia, Rel. Aprile.](#)

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova al servizio sociale – Valutazione della gravità dei reati commessi – Valorizzazione della attuale condotta del condannato – *Ratio*.

Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.

[Sez. I, sent. 4 ottobre – 18 ottobre 2019 n. 42911, Pres. Santalucia, Rel. Aprile.](#)

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Periodo di osservazione – Rinvio della decisione – *Ratio*.

Prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Donato Castronuovo, Francesca Curi, Silvia Tordini, Valeria Torre, Vico Valentini: **SICUREZZA SUL LAVORO. Profili penali** Giappichelli

Guido Colaiacovo: **IL SISTEMA DELLE MISURE CAUTELARI NEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO** Cedam

Fabio Coppola, Emanuele Sylos Labini: **2018 UN ANNO DI SENTENZE. Diritto penale** Giappichelli

Anna Maria Maugeri, Valeria Scalia, Grazia Maria Vagliasindi (a cura di): **CRIMINE ORGANIZZATO E CRIMINALITA' ORGANIZZATA. Tendenze emiro – criminologiche e strumenti normativi di contrasto nella prospettiva del diritto dell'unione europea** Pisa University Press

Marco Monzani: **IL MODELLO CIRCOLARE DI VITTIMIZZAZIONE. Dalla percezione del rischio alla consapevolezza della vittimizzazione** Key Editore

Luigi Palmieri: **LA RIFORMA DI EUROJUST E I NUOVI SCENARI IN MATERIA DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA** Cedam



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

6. Incontri di studio e convegni.

Convegno: ***I VOLTI ATTUALI DEL DIRITTO PENALE EUROPEO – Giornata di studi per Sandro Bernardi*** (Università degli Studi di Ferrara)

Ferrara, venerdì 18 ottobre 2019, ore 9, Aula Magna – Dipartimento di Giurisprudenza – Corso Ercole I d'Este, 37

Evento: ***CONGRESSO STRAORDINARIO UCPI***

Taormina (ME), venerdì 18 ottobre 2019 – domenica 20 ottobre 2019

Incontro di studio: ***LA PROVA SCEINTIFICA*** (SSM)

Roma, mercoledì 23 ottobre 2019, ore 14.30, Aula Magna Corte Suprema di Cassazione

Convegno: ***IL CODICE DI PROCEDURA PENALE TRENT'ANNI DOPO (24 ottobre 1989 – 24 ottobre 2019)*** (SSA)

Perugia, giovedì 24 ottobre 2019, ore 9, Sala del Consiglio Provinciale, Piazza Italia 11

Seminario: ***DIALOGO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO***
(Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia, lunedì 28 ottobre 2019, ore 15,30, Sala del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Convegno: ***MARIO PAGANO AVVOCATO, GIURISTA ED EROE*** (Camera Penale di torre Annunziata)

Torre Annunziata (NA), martedì 29 ottobre 2019, ore 14,30, Villa Tiberiade



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 75 – 15 ottobre 2019

Convegno: ***LA COMPLETEZZA DELLE INDAGINI: TRA LEGALITA' E RICERCA DELLA VERITA'***

Pescara, venerdì 8 novembre 2019 ore 9 – sabato 9 novembre 2019 ore 9, Palazzo Ex Aurum, Largo Gardone Riviera

Incontro di studio: ***VIAGGIO NELLE CARCERI. La Corte Costituzionale nelle Carceri*** (Camera Penale di Monza)

Monza, lunedì 11 novembre 2019, ore 9.30, Teatro Manzoni, Via Alessandro Manzoni n. 23

Seminario: ***DIRITTO DI DIFESA E DOVERE DI DIFENDERE. La difesa del “mostro” nell’era dei social media*** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

San Dona' di Piave (VE), venerdì 22 novembre 2019, ore 15, Auditorium “Centro Culturale L. Da Vinci”, Piazza Indipendenza 13

Convegno: ***HATE SPEECH E QUESTIONE FEMMINILE. DALLA VIOLENZA VERBALE ALLA VIOLENZA AGITA*** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia, lunedì 25 novembre 2019, ore 15, Aula Magna Cazzavillan, San Giobbe